Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 23 LUGLIO 1952:

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati. — Diciannovesimo elenco.

(3204)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 81

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AVESANI Vittorio fu Angelo e fu Tosi Vittoria, da Avesa (Verona), classe 1919, tenente degli alpini, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio molto si distingueva come organizzatore ed animatore della resistenza armata all'invasore tedesco. Mentre guidava alla montagna giovani reclute partigiane, veniva fermato da numerosi militari germanici. Essendo egli il solo armato non esitava ad aprire il fuoco, permettendo ai dipendenti di porsi in salvo. Tenuto per qualche tempo a bada il nemico, cadeva e veniva barbaramente trucidato. — Giazza (Verona), 22 maggio 1944.

GALLIGARIS Giacinto fu Domenico e di Coiz Teresa, da Povoletto (Friuli), classe 1901, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animatore tra i primi della lotta di resistenza nella sua regione, molto si distingueva per capacità di capo e di organizzatore raggiungendo incarichi di responsabilità e di comando. In combattimento forniva ripetute e belle prove di decisione e di coraggio, particolarmente significative in circostanze di guerra oltremodo difficili. Caduto in mani nemiche perdeva la vita nell'animoso tentativo di riacquistare la libertà. — Zona del Friuli, settembre 1943-gennaio 1944.

DIONELLO Orazio di Giuseppe, da Rossano Veneto (Vicenza), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Tiratore di arma automatica piazzata a difesa di una importante postazione, nel corso di un duro attacco, teneva con esemplare fermezza e sotto violento fuoco nemico il suo posto di combattimento infliggendo serie perdite agli avanzanti. Ferito gravemente chiedeva ai compagni di essere lasciato morire sull'arma. Trasportato al posto di medicazione, prima di spengersi trovava ancora la forza per inneggiare all'Italia. — Campo Croce (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

LUCANI Giuseppe di Natale e fu Serafini Ida, da Castiglion Fiorentino (Arezzo), classe 1922, sergente di artiglieria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, in terra straniera, partecipava alla lotta contro i tedeschi, più volte segnalandosi per decisione e per coraggio. Capo pezzo si distingueva particolarmente durante un riuscito attacco contro una autocolonna tedesca. Esaurite le munizioni, fatto bersaglio a nutrito fuoco di mortaio, persi due dei tre serventi e seriamente ferito, riusciva a tener testa al nemico che incalzava da vicino ed a ritirarsi portando con se l'otturatore del pezzo. — Rotabile Karditza-Trikkala-Tessaglia (Grecia), 14 maggio 1944.

POLLORSI Carlo di Giacomo e di Rovoletti Aurelia, da Castel Arquato (Piacenza), classe 1923, soldato di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Già ripetutamente distintosi nella lotta partigiana per decisione e per coraggio, nell'assolvere una missione di combattimento, alla testa di una pattuglia di cinque uomini, attaccato dal nemico, disponeva con pronta determinazione per la resistenza. Sosteneva a lungo il combattimento mentre, uno ad uno, cadevano i suoi dipendenti. All'ultimo egli si slanciava fuori dal riparo al soccorso di un compagno ritenuto ancora in vita, ma scopertosi, veniva fulminato nel generoso tentativo. — Castelletto di Vernasca (Appennino Piacentino), 9 luglio 1944.

PUSTETTO Giovanni di Mario e di Bertotti Angelina, da Gorizia, partigiano combattente (*alla memoria*). — Offertosi volontario per una difficile azione di sabotaggio, la conduceva, al comando di una pattuglia di tre uomini, con ardimento e con estrema decisione, scontrandosi e ponendo in fuga più forte pattuglia nemica. Riuscita l'azione, con grave danno di un convoglio, sulla via del ritorno, si scontravano con un forte reparto. Comandato ai suoi di porsi in salvo, con cosciente determinazione, affrontava da solo, con il combattimento, la sicura morte sul campo. — Dolegna del Collio (Gorizia), 11 giugno 1944.

SCAPATICCI Italo di Francesco e di Di Camillo Rita, da Sulmona, classe 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, patriota di sicura fede, collaborava validamente alla resistenza contro il tedesco invasore dal suo posto di funzionario delle Ferrovie dello Stato. Scoperto e tratto in arresto, manteneva costantemente fiero e nobile contegno rifiutando anche di piegarsi ad inoltrare domanda di grazia. Dopo lungo, estenuante, martirio in campo di concentramento germanico — sempre essendo di esempio ai compagni per dignità e per fede — si spegneva alla vigilia della liberazione. — Zona di Genova Mauthausen e di Gusen settembre 1943-5 maggio 1945.

TODESCO Lodovico di Gio Maria e di Todesco Paolina, da Solagna (Vicenza), classe 1914, sottotenente medico di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, si distinse come organizzatore ed animatore dei primi gruppi di resistenza armata sul massiccio del Monte Grappa. Durante numerose azioni di guerra fornì belle e sicure prove di decisione e di coraggio. Nel corso di un duro rastrellamento, serrato da vicino dal nemico avanzante, non esitò a contrattaccare con grande slancio alla testa di pochi animosi e, colpito in pieno, cadde da prode sul campo, fronte al nemico. — Monte Oro (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALIMENTI Auro di Augusto e di Mazzola Giulia, da Macerata, classe 1925, partigiano combattente. — Partigiano combattente, portaordini della sua formazione, dava belle prove di abnegazione e di coraggio esercitando la sua attività sotto violento fuoco nemico. Posto, poi, da solo a difesa di un passo obbligato, manteneva validamente la posizione ostruen-

do il passaggio. In altra occasione si distingueva brillantemente nell'attacco di posizioni nemiche aspramente difese. — Monastero Grotte (Macerata), 13 maggio 1944 - Colbucchero (Macerata), 21 giugno 1944.

ANTONELLO Alfredo Odino di Federico e di Santi Teresa, da San Martino di Lupari (Padova), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro attacco nemico che aveva già sortito largo successo contro le formazioni partigiane, volontariamente e con grave rischio, attraversava zone fortemente battute per avvertire altri compagni del grave pericolo incombente. A missione compiuta ritornando per riprendere il proprio posto di combattimento, veniva gravemente ferito e poi barbaramente trucidato dai tedeschi. — Maglio di San Martino di Lupari (Modena), 29 aprile 1945.

AVIAN Giovan Battista di Luigi e di Cernen Annamaria, da Castions di Strada (Udine), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della guerra partigiana, imprigionato ed avviato in Germania, si gettava arditamente dal treno in corsa riuscendo a rientrare nella sua formazione. Successivamente, forniva, in ripetute e rischiose azioni, belle prove di decisione e di coraggio. Nei giorni della insurrezione attaccava arditamente una colonna tedesca, impegnando duro combattimento e cadendo da prode sul campo. — Bicinicco (Udine), 27 aprile 1945.

ANELLI MONTI Roberto fu Carlo, da Udine, classe 1922, partigiano combattente. — Combattente della guerra partigiana, in situazioni difficili per asprezza di clima e per intensità di azione nemica, si dimostrava capace organizzatore raggiungendo incarichi di responsabilità e di comando. Forniva ripetute e belle prove di tenacia e di coraggio. — Zone di Udine e di Belluno, settembre 1943-aprile 1945.

FRANCESCATO Domenico fu Giovanni e di Caregnato Maria, da Enego (Vicenza), classe 1923, soldato di artiglieria, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distingueva ripetutamente per capacità di organizzatore e per tenacia e coraggio di combattente. Particolarmente segnalato il suo audace comportamento nell'affrontare disarmato, nel paese di Enego, due agenti armati del nemico, ferendone uno, sopraffacendo l'altro e riuscendo a sottrarre loro una lista di patrioti incriminati. — Zona della Valsugana, settembre 1944-aprile 1945.

GOLFIERI Mario di Golfieri Teresa, da Roma, classe 1922, partigiano combattente. — Valoroso partigiano, già più volte segnalato per redditizia e coraggiosa attività, si distingueva particolarmente il 3 febbraio 1945 nella zona di Ciano d'Enza, quando, appostatosi da solo con ardimentosa determinazione, attendeva al varco una pattuglia tedesca procurando al nemico quattro morti e due feriti. — Zona di Reggio Emilia, aprile 1944-aprile 1945.

LUCHINO Antonio Raimondo di Antonio e di Canale Anna, da Peveragno (Cuneo), classe 1921, sottotenente, partigiano combattente. — Combattente della libertà, già segnalato per capacità e per coraggioso comportamento, particolarmente si distingueva nella difesa del posto di blocco di Norea, battendosi strenuamente per cinque ore contro forze nemiche decisamente superiori e validamente contribuendo a mantenere ordinato il disposto ripiegamento. — Valle Ellero, 10 dicembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANDOLFATTO Mario fu Angelo e di Benacchio Maria, da Pove (Vicenza), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, messo a difesa di una postazione, nel corso di un duro combattimento, resisteva bravamente sino all'esaurimento delle munizioni e, colpito a morte, cadeva da prode sul campo. — Campo di Solagna (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

VARANO Vincenzo fu Antonio e di Esposito Maria, da San Floro (Catanzaro), classe 1892, maresciallo maggiore dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava con patriottica determinazione alla lotta di resistenza rendendo apprezzato servizio nel campo organizzativo. Tratto in arresto e brutalmente interrogato dai tedeschi, manteneva esemplare contegno nulla rivelando. All'occasione, con decisione coraggiosa, animava i compagni ed, immobilizzando il personale di guardia, riacquistava la libertà, attraversava le linee e riprendeva il suo posto di responsabilità. — Zone di Frosinone e dell'Aquila, settembre 1943-giugno 1944.

(2531)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1952, n. 899.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile

Considerando:

che le possibilità dell'aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, diventano sempre più rilevanti;

che questo mezzo di trasporto, per le sue caratteristiche essenziali che permettono rapidi collegamenti, facilita i contatti tra le Nazioni;

che conviene organizzare, in maniera sicura e regolare, le comunicazioni aeree fra i territori delle Parti Contraenti e sviluppare la cooperazione internazionale, senza pregiudizio degli interessi nazionali e regionali;

che è desiderabile giungere alla conclusione di una convenzione generale multilaterale destinata a regolare i trasporti aerei internazionali regolari;

che, fin quando non entrerà in vigore tra le Parti Contraenti una Convenzione di tale natura, si rende necessaria la conclusione di un Accordo per l'istituzione dei servizi aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, in conformità con la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

hanno nominato, a tale scopo, i seguenti Plenipotenziari:

S. E. l'On. Senatore Carlo SFORZA, *Ministro degli Affari Esteri*,

S. E. il Signor Carlos ALVES de SOUZA, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario* della Repubblica degli S. U. del Brasile

i quali hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

1. L'espressione « Autorità aeronautiche » significa, nel caso che si riferisca all'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo) e, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti del Brasile, il Ministero dell'Aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dagli stessi.

2. L'espressione « impresa aerea designata » significa qualsiasi impresa che una delle Parti Contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed ai cui riguardi sia stata fatta comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformità dell'articolo II, paragrafo *b*), del presente Accordo.

3. L'espressione « servizio aereo internazionale regolare » significa il servizio aereo fra i territori delle Parti Contraenti, o attraverso i medesimi, effettuato con frequenza regolare dall'impresa aerea designata, secondo orari, rotte e tariffe prestabilite e approvate dalle Parti Contraenti.

Articolo 2

a) Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come « servizi convenuti ».

b) Ciascuna delle Parti Contraenti designerà una o più imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinerà la data d'inizio dei servizi stessi.

Articolo 3

a) Subordinatamente all'osservanza di quanto è previsto nel paragrafo *b*) del presente articolo e nell'articolo 5 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovrà accordare, senza indugio, il necessario permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte.

b) Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi convenuti, le imprese aeree designate potranno essere richieste di dimostrare alle competenti Autorità Aeronautiche della Parte Contraente che concede il permesso di esercizio, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle predette autorità all'esercizio delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.

Articolo 4

Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:

1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.

2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione più favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.

3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonchè il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.

4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovrà però influire sulla loro disponibilità.

Articolo 5

I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciate o convalidate dall'una delle Parti Contraenti e non scadute, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere validi, per i voli al di sopra del suo territorio, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate a uno dei suoi nazionali dalle autorità dell'altra Parte Contraente o di un altro Stato.

Articolo 6

1) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale, all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del predetto territorio, si applicano agli aerei impiegati dalle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

2) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel territorio ed alla uscita dal medesimo dei passeggeri,

dell'equipaggio e del carico degli aerei (come le disposizioni che si riferiscono all'entrata, all'uscita, alla permanenza, all'immigrazione, ai passaporti, alla Dogana, alla quarantena), si applicano, nel territorio della prima Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facoltà di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudicherà non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima.

Il permesso potrà egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalità dell'uno o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istruttori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.

Articolo 8

Al fine di una stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno, periodicamente, per controllare l'applicazione dei principi formulati nel presente Accordo e nel suo Allegato, nonchè la loro soddisfacente esecuzione.

Articolo 9

Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare una clausula dell'allegato al presente Accordo o servirsi della facoltà concessale all'articolo 7, può richiedere uno scambio di vedute fra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Le modificazioni all'allegato, concordate fra le Autorità Aeronautiche. entreranno in vigore dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo 10

Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non sia soggetta alle norme prescritte nel Capitolo XVIII della Convenzione di Chicago e che non possa essere risolta attraverso consultazione diretta, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, Organo od Ente, a scelta delle medesime Parti Contraenti. Nel caso questi procedimenti non siano possibili, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, composta di tre membri; due di questi saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti, mentre il terzo sarà designato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale, che lo sceglierà tra gli arbitri che non abbiano la nazionalità di una delle Parti Contraenti. sulla lista tenuta secondo i regolamenti dell'O. A. C. I.

Le Parti Contraenti s'impegnano conformarsi alle sentenze arbitrali che, in ogni caso, dovranno considerarsi come definitive.

Articolo 11

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Effettuata la notificazione, il presente Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la data nella quale essa sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che, per accordo tra le Parti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevimento della notificazione, questa si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 12

Il presente Accordo sostituisce tutti i permessi, privilegi o concessioni esistenti al momento della sua entrata in vigore accordati a qualunque titolo da una delle Parti Contraenti a favore di imprese aeree dell'altra Parte Contraente.

Articolo 13

Ove una Convenzione aeronautica generale multilaterale, entri in vigore tra le Parti Contraenti, il presente Accordo ed il suo Allegato dovranno uniformarsi alle disposizioni della predetta Convenzione.

Articolo 14

Il presente Accordo, il suo allegato e tutti gli atti relativi agli stessi, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore subito dopo che siano state ottemperate le disposizioni costituzionali delle due Parti Contraenti.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, addì 25 gennaio 1951 in doppio originale, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica degli S.U. del Brasile

CARLOS ALVES DE SOUZA

Per il Presidente della Repubblica Italiana

SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

ALLEGATO

I.

Il Governo della Repubblica Italiana concede al Governo degli Stati Uniti del Brasile il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella *B*.

II.

Il Governo degli Stati Uniti del Brasile concede al Governo della Repubblica Italiana il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unita Tabella *A*.

III.

Le imprese aeree designate dalle Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ciascuna delle rotte descritte nelle annesse Tabelle, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali negli aeroporti aperti al traffco internazionale, nonchè del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati nelle annesse Tabelle alle condizioni specificate nelle sezioni IV e V.

IV.

a) La capacità di trasporto dei servizi delle imprese aeree delle due Parti Contraenti dovrà essere proporzionata alla domanda di traffico.

b) Un trattamento giusto ed equo dovrà essere assicurato alle imprese aeree designate delle due Parti Contraenti affinchè esse possano godere di uguali possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti.

c) I servizi convenuti avranno per obiettivo principale di assicurare una capacità corrispondente alla domanda di traffico fra il Paese del quale detta impresa ha la nazionalità ed il Paese di destinazione del traffico.

d) Il diritto di una impresa aerea designata di caricare e scaricare nei punti delle rotte specificate, traffico internazionale destinato al territorio di terzi Stati o da essi proveniente, sarà esercitato in conformità dei principi generali di naturale e razionale sviluppo del trasporto aereo accettati dalle due Parti Contraenti, in modo che la capacità sia in relazione:

1° alla domanda di traffico fra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;

2° alle esigenze di un più economico esercizio dei servizi convenuti, e

3° alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate, tenuto conto degli interessi dei servizi locali e regionali.

V.

Nella istituzione e gestione dei servizi aerei convenuti, le imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione, nel caso di esercizio di rotte comuni o di tratti di esse, gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicarli.

Ciascuna delle Parti Contraenti può invocare, in qualsiasi momento, l'applicazione del principio sopra indicato, chiedendo all'altra Parte Contraente di inviare Delegati al fine di una consultazione per il raggiungimento di un Accordo soddisfacente.

La consultazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta all'altra Parte Contraente e, qualora un accordo non sia potuto raggiungere entro trenta giorni, tale consultazione potrà continuare per altri 60 giorni, ma, in tale caso, la Parte che ha chiesto la consultazione potrà esigere la sospensione del servizio in contestazione.

Scaduto questo ultimo termine, la questione potrà essere deferita ad un giudizio arbitrale nella forma prevista nell'articolo 10 dell'Accordo.

VI.

a) Le tariffe relative alle rotte in comune o a quelle che comunque si riferiscono a territori delle due Parti Contraenti, saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione, il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, le tariffe applicate da altre imprese aeree e le caratteristiche di ogni servizio fra cui la sicurezza, la velocità e il « comfort ».

b) Nello stabilire le tariffe, le imprese designate dovranno tenere in considerazione le raccomandazioni della I. A. T. A.

c) Previa comunicazione alle rispettive autorità aeronautiche e, qualora ciò sia necessario, dopo aver consultato le imprese aeree dei terzi Paesi che effettuino servizi sulla stessa rotta o tratti di essa, le imprese designate stabiliranno di comune accordo le tariffe per passeggeri e merci da applicare nei tratti comuni delle loro rotte.

d) Nel caso in cui le imprese designate non raggiungano l'accordo, spetterà alle autorità aeronautiche di cercare una soluzione. Qualora ciò non sia possibile, la questione sarà sottoposta all'arbitrato, secondo l'articolo 10 dell'Accordo.

e) Le imprese designate dovranno sottoporre le loro tariffe all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale periodo potrà essere ridotto con il consenso delle Autorità sopra indicate.

f) Le tariffe applicate dalle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti, quando serviranno località su rotte comuni fra il territorio dell'altra Parte Contraente e terzi Paesi, non saranno inferiori a quelle applicate dall'altra Parte Contraente.

VII.

L'inclusione o l'omissione di scali su rotte aeree indicate nelle tabelle delle rotte, fuori del territorio di una Parte Contraente, dovranno essere oggetto di comunicazione delle Autorità aeronautiche della prima Parte Contraente a quelle della seconda, 30 giorni prima della data stabilita della loro effettuazione, termine questo, che potrà essere diminuito di comune intesa.

Le Autorità aeronautiche che riceveranno la comunicazione, dovranno entro il termine stabilito, far conoscere alle altre Autorità aeronautiche se accolgano o meno l'applicazione della modifica proposta.

In caso negativo, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti cercheranno di intendersi allo scopo di arrivare ad un soddisfacente accordo.

Resta inteso che, durante le consultazioni, le imprese designate non possono porre in applicazione le modifiche proposte.

VIII.

Le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, le informazioni concernenti le autorizzazioni date alle rispettive imprese aeree designate per esercitare i servizi convenuti, in tutto o in parte.

Dette informazioni saranno completate specialmente dai testi delle autorizzazioni concesse e delle eventuali modifiche, nonchè dai dati relativi alle frequenze agli orari ed ai tipi degli aerei impiegati.

IX.

Salvo disposizione espressa in contrario, dalla Autorità aeronautica competente, le imprese aeree designate potranno mantenere proprio personale tecnico e amministrativo negli aeroporti dell'altra Parte Contraente. L'80 % del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo, operaio), dovrà essere della nazionalità dello Stato nel cui territorio si trovino gli aeroporti in questione. Qualunque divergenza che sorga su tale punto, sarà risolta dalle Autorità aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovino i suddetti aeroporti.

X.

Finchè sussisteranno le esigenze del visto per l'ammissione degli stranieri nel territorio di qualsiasi delle Parti Contraenti, gli equipaggi indicati nel bollettino di bordo degli aerei delle due Parti impiegati nei servizi convenuti saranno esenti dal visto d'obbligo; dovranno possedere un passaporto valido ed un documento di identità rilasciato dall'impresa designata presso la quale prestano servizio.

Perchè si possa godere di quanto disposto nella presente sezione, il comandante dell'aereo dovrà presentare alle autorità competenti, al primo scalo, sul territorio dell'altra Parte Contraente, il ruolo completo dell'equipaggio.

XI.

La materia relativa ai servizi postali per via aerea sarà regolata dalle convenzioni internazionali e dagli accordi speciali vigenti al riguardo.

QUADRO DELLE ROTTE

A) TABELLA DELLE ROTTE ITALIANE:

1. — Dall'Italia per Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, e viceversa.

2. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, Buenos Ayres e viceversa.

3. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres e viceversa.

B) TABELLA DELLE ROTTE BRASILIANE:

1. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma e viceversa.

2. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Zurigo, Francoforte o Berlino e viceversa.

3. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Istambul, Beirut e viceversa.

PROTOCOLLO DI FIRMA

Nel decorso delle trattative terminate con la firma dell'Accordo sui Trasporti Aerei fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, conclusosi in data odierna i rappresentanti delle Parti Contraenti sono concordi sui seguenti punti:

1. Le Autorità di dogana, polizia, immigrazione e igiene pubblica delle Parti Contraenti metteranno in pratica, nella maniera più semplice e rapida, le disposizioni previste negli articoli 3 e 5 dell'Accordo, allo scopo di evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili impiegati nei servizi convenuti. Ciò sarà preso nella dovuta considerazione nell'applicazione dei rispettivi regolamenti.

2. Essendo desiderio di entrambe le Parti Contraenti che le loro aviazioni commerciali, oltre ad appartenere loro integralmente, si servano di aeromobili i cui equipaggi appartengano ai rispettivi territori, la facoltà riconosciuta nella seconda parte dell'art. 7 dell'Accordo, di negare o revocare un'autorizzazione ad un'impresa aerea designata da una delle Parti Contraenti potrà essere esercitata dall'altra Parte Contraente, nel caso che tra gli equipaggi degli aeromobili della Prima Parte Contraente sia incluso personale navigante che non abbia la sua nazionalità.

L'inclusione di elementi d'equipaggio nativi di terzi paesi sarà ammessa solo se abbia lo scopo di istruire e addestrare il personale navigante.

Ciononostante, qualsiasi delle Parti Contraenti s'impegna, a richiesta dell'altra Parte Contraente, a far escludere dall'equipaggio degli aeromobili delle imprese aeree designate qualsiasi elemento la cui presenza nel territorio dell'altra Parte Contraente non sia ritenuta desiderabile.

3. Resta inteso che la sezione VII dell'Allegato concerne in particolare le variazioni delle rotte, mentre la sezione V dello stesso Allegato concerne invece soltanto l'esercizio dei servizi convenuti.

In fede di che, i Plenipotenziari designati da entrambe le Parti Contraenti hanno firmato il presente, in due esemplari, negli stessi termini, nelle lingue italiana e portoghese ugualmente validi.

Roma, 25 gennaio 1951

Per il Presidente della Repubblica degli S.U. del Brasile
CARLOS ALVES DE SOUZA

Per il Presidente [illegible]
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Acordo sôbre transportes aéreos regulares entre os Estados Unidos do Brasil e a Italia

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil e o Presidente da República Italiana.

Considerando:

que as possibilidades da aviação comercial, como meio de transporte, se tornam cada vez mais relevantes;

que êsse meio de transporte, pelas suas caraterísticas essenciais permitindo ligações rápidas, proporciona melhor aproximação entre as Nações;

que convém organizar, por forma segura e ordenada, as comunicações aéreas entre os territórios das Partes Contratantes e desenvolver a cooperação internacional sem prejuizo dos interêsses nacionais e regionais;

que é de desejar-se a conclusão de uma convenção geral multilateral destinada a regulamentar os transportes aéreos internacionais regulares;

que, enquanto não entrar em vigor entre as Partes Contratantes uma convenção dessa natureza, se torna necessária a conclusão de um Acôrdo para o estabelecimento dos serviços aéreos regulares entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália, em conformidade com a Convenção sôbre Aviação Civil Internacional, firmada em Chicago, em 7 de dezembro de 1944;

nomearam, para êsse fim, seus plenipotenciários:

S. E. o Senhor Carlos ALVES de SOUZA, *Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário dos Estados Unidos do Brasil*

e S. E. o Senador Carlo SFORZA, *Ministro dos Negócios Estrangeiros*

os quais convieram nas disposições seguintes:

Artigo Primeiro

Para fim de aplicacão do presente Acôrdo e seu Anexo:

1 A expressão « Autoridades Aeronáuticas » significa, no caso dos Estados Unidos do Brasil, o Ministério da Aeronáutica e, no caso da Itália, o Ministerio da Defesa Aeronáutica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo), ou, ém ambos os casos, qualquer pessôa ou órgão habilitado a exercer as funções pelos mesmos atualmente desempenhadas.

2. A expressão « emprêsa aérea designada » significa qualquer emprêsa que uma das Partes Contratantes tiver escolhido para explorar os serviços convencionados e a cujo respeito tiver sido feita comunicação por escrito às Autoridades Aeronauticas da outra Parte Contratante, segundo o disposto no Artigo 2, parágrafo *b*), do presente Acôrdo.

3. A expressão « serviço aéreo internacional regular » significa o serviço aéreo entre os territórios das Partes Contratantes ou através dos mesmos, executado com frequência uniforme, por emprêsa aérea designada, segundo horários, rotas e tarifas preestabelecidos e aprovados pelas Partes Contratantes.

Artigo 2

a) As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos especificados no presente Acôrdo e seu Anexo, a fim de que se estabeleçam os serviços aéreos internacionais regulares neles descritos e referidos como « serviços convencionados ».

b) Cada uma das Partes Contratantes designará uma ou mais emprêsas aéreas de sua nacionalidade para a exploração dos serviços convencionados e determinará a data do início dos mesmos serviços.

Artigo 3

a) Sob reserva do parágrafo *b*) do presente artigo e do artigo 5 infra, a Parte Contratante que concede os direitos deverá outorgar sem demora a necessária licença de funcionamento às emprêsas aéreas designadas pela outra Parte Contratante.

b) Antes de serem autorizadas a iniciar os serviços convencionados, as emprêsas aéreas designadas poderão ser chamadas a provar perante as Autoridades Aeronáuticas da Parte Contratante que concede a licença de funcionamento, que estão em condições de satisfazer os requisitos prescritos pelas leis e regulamentos normalmente aplicados por essas autoridades ao funcionamento de emprêsas de transportes aéreos internacionais regulares.

Artigo 4

Com o fim de evitar práticas discriminatórias e de respeitar o princípio de igualdade de tratamento, fica estabelecido que:

1. As taxas e outros gravames fiscais que uma das Partes Contratantes imponha ou permita que sejam impostos à emprêsa ou emprêsas aéreas designadas pela outra Parte Contratante para o uso de aeroportos e outras facilidades não poderão ser superiores às taxas e gravames cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em serviços internacionais semelhantes pelo uso de tais aeroportos e facilidades.

2. Os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobressalentes introduzidos no território de uma Parte Contratante ou postos a bordo de aeronaves da outra Parte Contratante nêsse território, quer dirètamente por uma emprêsa por esta designada, que por conta de tal emprêsa e destinados únicamente ao uso de suas aeronaves, gozarão do tratamento dado às emprêsas nacionais ou às emprêsas da nação mais favorecida, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção ou outros direitos e gravames nacionais.

3. As aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na exploração dos serviços convencionados e os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobressalentes, equipamento normal e provisões de bordo, enquanto em tais aeronaves, gozarão de isenção de direitos aduaneiros, taxas de inspeção e direitos ou taxas semelhantes no território da outra Parte Contratante, mesmo quando utilizados ou consumidos em vôo sôbre o referido território.

4. As utilidades enumeradas no parágrafo precedente e que gozem da isenção pelo mesmo estabelecidã, não poderão ser depositadas em terra sem a aprovação das Autoridades aduaneiras da outra Parte Contratante. Até sua exportação ou uso, as referidas utilidades ficarão sujeitas ao contrôle aduaneiro da outra Parte Contratante, que não deverá, contudo, afetar a sua disponibilidade.

Artigo 5

Os certificados de navegabilidade, cartas de habilitação e licenças expedidas ou revalidadas por uma das Partes Contratantes e ainda em vigor serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante para

o fim da exploração dos serviços convencionados. Cada uma das Partes Contratantes se reserva, entretanto, o direito de não reconhecer, relativamente ao sobrevôo de seu território, cartas de habiliação e licenças concedidas aos seus nacionais pelas Autoridades da outra Parte Contratante ou de um outro Estado.

Artigo 6

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada permanência no seu território, ou à saída do mesmo, de aeronaves empregadas em navegação aérea internacional, ou à exploração e à navegação de tais aeronaves dentro do seu território, serão aplicados às aeronaves das emprêsas designadas pela outra Parte Contratante.

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à entrada, permanência no seu território, ou à saída do mesmo, de passageiros, de tripulações ou carga de aeronaves (como sejam regulamentos concernentes à entrada, despacho, imigração, passaportes, alfândega e quarantèna), serão aplicados aos passageiros e carga de aeronaves das emprêsas aéreas designadas pela outra Parte Contratante, dentro do território da primeira Parte Contratante.

Artigo 7

As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de negar ou revogar licença de funcionamento a uma emprêsa aérea designada pela outra Parte Contratante quando não julgarem suficientemente comprovado que a parte preponderante da propriedade e o contrôle efetivo da referida emprêsa estão em mãos de nacionais da outra Parte Contratante ou de sociedades comerciais efetivamente controladas por cidadãos desta mesma Parte.

A licença de funcionamento poderá igualmente ser revogada nos casos de inobservância, pela emprêsa aérea designada, das leis e regulamentos referidos no Artigo 13 da citada Convenção de Chicago, ou das condições sob as quais os direitos foram concedidos em conformidade com êste Acôrdo e seu Anexo, ou ainda quando as aeronaves postas em tráfego não sejam tripuladas por pessoas que possuam a nacionalidade de uma ou outra Parte Contratante, excetuados os casos de adestramento do pessoal navegante por instrutores devidamente autorizados pelos órgãos competentes da Parte Contratante a que pertence a aeronave.

Artigo 8

No propósito de estreita colaboração, as Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ão periòdicamente com o fim de verificar a aplicação dos principios estabelecidos no presente Acôrdo e seu Anexo, assim como a execução satisfatòria dêstes últimos.

Artigo 9

Se qualquer das Partes Contratantes desejar modificar qualquer cláusula do Anexo ao presente Acôrdo ou usar da faculdade concedida pelo Artigo 7, supra, poderá solicitar uma consulta entre as Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes, devendo tal consulta iniciar-se no prazo de sessenta dias a contar da data da solicitação.

Uma vez assentadas pelas Autoridades Aeronáuticas, as modificações do Anexo passarão a vigorar após confirmação por via diplomática.

Artigo 10

As divergências entre as Partes Contratantes sôbre a interpretação ou a aplicação do presente Acôrdo e do seu Anexo, quando não estiverem sujeitas às normas prescritas no Capítulo 18 da Convenção de Chicago, e não puderem ser resolvidas por meio de consultas diretas, serão submetidas à decisão de um Juizo Arbitral, órgão ou entidade, à escolha das mesmas Partes Contratantes. Caso tais procedimentos não forem possíveis, serãos elas submetidas a um Tribunal Arbitral de três membros, dois dos quais nomeados respectivamente por uma e pela outra Parte Contratante, sendo o terceiro designado pelo Presidente do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional, que o escolherá entre pessoas incluídas na lista de árbitros prevista pelo Regulamento da OACI e que não tenham a nacionalidade de qualquer das Partes Contratantes.

As Partes Contratantes comprometem-se a conformar-se com as decisões arbitrais que, em qualquer caso, serão consideradas como definitivas.

Artigo 11

Cada uma das Partes Contratantes poderá em qualquer momento notificar à outra a sua intenção de denunciar o presente Acôrdo. Essa notificação será ao mesmo tempo comunicada è Organização de Aviação Civil Internacional. Feita a notificação, o presente Acôrdo deixará de vigorar seis (6) meses depois da data de seu recebimento pela outra Parte Contratante, salvo se fôr retirada de comum acôrdo antes do expirar aquele prazo. Se não fôr acusado o recebimento pela Parte Contratante a quem foi dirigida a notificação, esta será considerada como recebida catorze (14) dias depois de o ter sido pela Organização de Aviação Civil Internacional.

Artigo 12

O presente Acôrdo substitui as licenças, privilégios e concessões existentes ao tempo de sua entrada em vigor, outorgados a qualquer titulo por uma das Partes Contratantes em favor de emprêsas aéreas da outra Parte Contratante.

Artigo 13

Ao entrar em vigor entre as Partes Contratantes uma Convenção geral aérea multilateral, o presente Acôrdo e seu Anexo deverão ser ajustados aos princípios da dita Convenção.

Artigo 14

O presente Acôrdo e seu Anexo, bem como os demais atos relativos aos mesmos, serão registrados na Organização de Aviação Civil Internacional.

Artigo 15

O presente Acôrdo entrará em vigor logo após tenham sido cumpridas as disposições constitucionais das duas Partes Contratantes. Cada uma das Partes Contratantes dará à outra imediata comunicação do cumprimento daquelas formalidades.

Em testemunho do que, os Plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Acôrdo e nêle apuseram os respectivos selos.

Feito em Roma aos venticinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e um, em dois exemplares nas linguas portuguesa e italiana, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Presidente da República Italiana
SFORZA

Pelo Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil
CARLOS ALVES DE SOUZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANEXO

I

O Govêrno dos Estados Unidos do Brasile concede ao Govêrno da República Italiana o direito de explorar, por intermédio de uma ou mais emprêsas aéreas por êste designadas, serviços aéreos nas rotas especificadas no Quadro A anexo.

II

O Govêrno da República Italiana concede ao Govêrno dos Estados Unidos do Brasil o direito de explorar, por intermédio de uma ou mais emprêsas aéreas por êste designadas, serviços aéreos nas rotas especificadas no Quadro B anexo.

III

As emprêsas aéreas designadas pelas Partes Contratantes nos têrmos do Acôrdo e do presente Anexo, gozarão no território da outra Parte Contratante, em cada uma das rotas descritas nos Quadros anexos, do direito de trânsito e de pousar para fins não comerciais nos aeroportos abertos ao tráfego internacional, bem como do direito de embarcar e desembarcar passageiros, carga e malas postais de tráfico internacional nos pontos enumerados nos referidos Quadros, sob as condições especificadas nas Secçoes IV e V.

IV

a) À capacidade de transporte dos serviços das emprêsas aéreas das duas Partes Contratantes deverá ser proporcionada à procura de tráfico.

b) As emprêsas aéreas designadas das duas Partes Contratantes será assegurado um tratamento justo e equitativo a fim de que possam gozar de iguais possibilidades na exploração dos serviços convencionados.

c) Os serviços convencionados terão por objetivo principal fornecer uma capacidade correspondente à procura de tráfico entre o País a que pertence a emprêsa e o País a que se destina o tráfico.

d) O direito de uma emprêsa aérea designada de embarcar e desembarcar, nos pontos das rotas especificadas, tráfico internacional com destino a terceiros Países ou dêles proveniente será exercido em conformida de com os princípios gerais do desenvolvimento natural e razoável do transporte aéreo aceitos pelas duas Partes Contratantes, de modo que a capacidade corresponda:

1) à procura do tráfico entre o País de origem e os Países de destino;

2) às exigências de uma exploração econômica dos serviços convencionados e

3) à procura de tráfico existente nas regiões atravessadas, respeitados os interêsses dos serviços locais e regionais.

V

No estabelecimento e exploração dos serviços aéreos convencionados, as emprêsas aéreas designadas de cada uma das Partes Contratantes deverão tomar em consideração, quando explorarem rotas comuns ou trechos das mesmas rotas, os interêsses de outra Parte Contratante, de modo a não os prejudicar.

Cada Parte Contratante pòderá invocar, em qualquer momento a aplição do princípio acima indicado, pedindo à outra Parte Contratante o envio de Delegados para que, por meio de consulta, se chegue a um Acôrdo satisfatório.

A consulta deverá realizar-se dentro de 15 dias da data de comunicação à outra Parte Contratante e, não sendo concluida dentro de 30 dias, poderá prosseguir por mais 60 dias, mas neste caso, a Parte que pediu a consulta poderá exigir a suspensão do serviço contestado. Exgotado o ultimo prazo, a questão poderá ser levada a um Juizo Arbitral na forma prevista no Artigo 10 do Acôrdo.

VI

a) As tarifas relativas às rotas comuns ou aquelas que, de qualquer modo, digam respeito ao território das Partes Contratantes, serão estabelecidas com critério razoável, tomando-se na devida consideração o custo pa exploração, os lucros razoáveis, as tarifas cobradas velas outras emprêsas e as características de cada serdiço, tais como a segurança, a velocidade e ô confôrto.

b) Na organização das tarifas, as emprêsas aéreas designadas deverão tomar em consideração as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

c) Com prévio conhecimento das respectivas Autoridades Aeronáuticas e, se fôr o caso, depois de consultar as emprêsas aéreas de terceiros países — que explorarem as mesmas rotas, no todo ou em parte — as emprêsas aéreas designadas estabelecerão, de comum acôrdo, as tarifas para passageiros e carga que serão aplicadas nas secçoes comuns de suas linhas.

d) No caso de não poderem as emprêsas aéreas designadas chegar a um entendimento, caberá às Autoridades Aeronáuticas encontrar uma solução. Se estas, por sua vez, não a conseguirem. recorrer-se-á à arbitragem prevista no Artigo 10 do Acôrdo.

e) As emprêsas aéreas designadas deverão submeter as suas tarifas à aprovação das Autoridades Aeronauticas das Partes Contratantes trinta dias, no mínimo, antes da data prevista para sua aplicação, podendo, em casos especiais, ser reduzido, êsse período mediante o consentimento das referidas Autoridades.

f) As tarifas a cobrar pelas emprêsas aéreas designadas por uma das Partes Contratantes, quando servirem pontos compreendidos em rotas comuns entre o território da outra Parte Contratante e terceiros países, não serão inferiores às cobradas nesses setores da rota pela outra Parte Contratante a êsses terceiros países

VII

A inclusão ou omissão de escalas, nas rotas aéreas mencionadas nos Quadros anexos, fora do território de uma Parte Contratante, deverá ser objeto de comunicação das Autoridades Aeronáuticas de primeira

Parte Contratante às da segunda, trinta dias antes da data fixada para a sua efetivação, prazo êsse que poderá ser diminuido de comum acôrdo.

As Autoridades Aeronáuticas que receberem a comunicação deverão, dentro do prazo indicado, dar a conhecer às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante se aceitam ou não a aplicação da modificação proposta.

Em caso de recusa, as Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Contratantes procurarão entender-se a fim de chegarem a um acôrdo satisfatório. Fica entendido que, durante a consulta, as emprêsas designadas não poderão aplicar as modificações propostas.

VIII

As Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes trocarão, pelo menos 15 dias antes do início do funcionamento efetivo dos respectivos serviços, as informações relativas às autorizações concedidas às respectivas emprêsas aéreas designadas para explorar os serviços convencionados, no todo ou em parte. Essas informações compreenderão, especialmente, os textos das autorizações concedidas, das eventuais modificações, assim como dos dados relativos à frequência, horários e tipos das aeronaves empregadas.

IX

Salvo disposição expressa em contrário das Autoridades Aeronàuticas competentes, as emprêsas aéreas designadas poderão manter nos aeroportos da outra Parte Contratante seu próprio pessoal técnico e administrativo. Oitenta por cento (80 %) do pessoal de cada categoria (técnico, adiministrativo, operário) deverá ser de nacionalidade do Estado em cujo território se encontram os aeroportos em questão. Qualquer divergência que surja sôbre êste ponto será resolvida pelas Autoridades Aeronáuticas dos Países nos quais se encontrem os referidos aeroportos.

X

Enquanto existirem as exigências de «visto» para admissão de estrangeiros no território de qualquer das Partes Contractantes, as tripulações constantes do manifesto de bordo das aeronaves das duas Partes empregadas nos serviços convencionados estarão isentas do «visto» obrigatório: deverão estar de posse de um passaporte válido em seu nome e de um documento de identidade expedido pelas emprêsas designadas à qual prestam seus serviços.

Para gozar do disposto na presente Secção, o comandante da aeronave deverá apresentar às Autoridades competentes, na primeira escala no território da outra Parte Contratante, o rol completo da tripulação.

XI

Os assuntos relativos aos serviços postais por via aérea serão regulados pelas convenções internacionais e pelos acordos especiais vigentes a respeito.

QUADROS DE ROTAS

A) QUADRO DAS ROTAS ITALIANAS:

1. – Da Itália para Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro e/ou São Paulo, em ambos os sentidos.

2. – Da Itália para Madrid e/ou Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro e/ou São Paulo, Buenos Aires, em ambos os sentidos.

3. – Da Itália para Madrid e/ou Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, em ambos os sentidos.

B) QUADRO DAS ROTAS BRASILEIRAS:

1. – Do Brasil para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, em ambos os sentidos.

2. – Do Brasil, para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, Zurich, Frankfurt ou Berlim, em ambos os sentidos.

3. – Do Brasil para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, Istambul, Beirute, em ambos os sentidos.

PROTOCOLO DE ASSINATURA

No decurso das negociações que terminaram com a assinatura do Acôrdo sôbre Transportes Aéreos entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália, concluído em Roma em data de hoje, os representantes das Partes Contratantes mostraram-se de acôrdo com os seguintes pontos:

1. As autoridades de alfândega, polícia, imigração e saúde das duas Partes Contratantes aplicarão, do modo mais simples e rápido, as disposições previstas nos Artigos 3 e 5 do Acôrdo, a fim de evitar qualquer atrazo no movimento de aeronaves empregadas nos serviços convencionados. Esta consideração será levada em conta na aplicação dos regulamentos respectivos.

2. Sendo aspiração de ambas as Partes Contratantes que suas Aviações comerciais, além de lhes pertencerem integralmente, explorem aeronaves tripuladas por naturais dos respectivos territórios a faculdade reconhecida na segunda parte do Artigo 7 do Acôrdo, de negar ou revogar uma autorização a uma emprêsa aérea designada por uma das Partes Contratantes, poderá ser exercida pela outra Parte Contratante, caso nas tripulações das aeronaves da primeira Parte Contratante esteja incluido pessoal navegante que não seja de sua nacionalidade.

A inclusão de tripulantes nacionais de terceiros países nas tripulações será admitida sempre que tenha por fim a instrução e adestramento do pessoal navegante.

Todavia, qualquer das Partes Contratantes se obriga, por solicitação da outra Parte Contratante, a fazer excluir da tripulação das aeronaves das suas emprêsas designadas qualquer membro cuja presença no território da outra Parte Contratante não seja considerada desejável.

3. Fica entendido que a Secção VII do Anexo trata especificamente das alterações de rotas e outrossim, que as disposições da Secção V do mesmo Anexo se referem somente à exploração dos serviços convencionados.

Em fé do que, os Plenipotenciários designados por ambas as Partes Contratantes firmaram o presente em dois exemplares do mesmo teor, nos idiomas português e italiano, igualmente válidos, na cidade de Roma, aos venticinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e um.

Pelo Presidente da República Italiana
SFORZA

Pelo Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil
CARLOS ALVES DE SOUZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 900.

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 17.300.000, di cui al precedente art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 luglio 1952, n. 901.

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

Art. 2.

Le modalità stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

Art. 3.

Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

Art. 4.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nel precedente art. 1, nonchè degli enti e corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'art. 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonchè l'espressa dichiarazione che l'ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

Art. 5.

Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 giugno 1952, n. 902.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' assegnato un nuovo termine a decorrere dal 7 agosto 1950 e fino al 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane approvato con legge 20 giugno 1877, numero 3908.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — VANONI — SCELBA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nei comuni di Atessa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna ed altri, di una scuola media governativa ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole medie governative di Atessa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna, Lipari, Lonigo, Marostica, Moliterno, Monte Sant'Angelo, Morbegno, Omegna, Palazzuolo sull'Oglio, Palombara Sabina, Paola, Pietradefusi, Pitigliano, Sarno, Sarsina, San Bonifacio, Sesto San Giovanni e Villafranca di Verona, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro e con quello per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è istituita nei comuni di Atessa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna, Lipari, Lonigo, Marostica, Moliterno, Monte Sant'Angelo, Morbegno, Omegna, Palazzuolo sull'Oglio, Palombara Sabina, Paola, Pietradefusi, Pitigliano, Sarno, Sarsina, San Bonifacio, Sesto San Giovanni e Villafranca di Verona una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside con insegnamento;
tre cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
una cattedra di matematica;
due posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1952
Registro n. 21, *foglio n.* 284

(3310)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Milazzo (Messina) di un liceo classico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo classico governativo di Milazzo, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituita nel comune di Milazzo (Messina) un liceo classico governativo ad unico corso da unirsi al ginnasio governativo già esistente e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
cinque cattedre di ruolo *A*;
un posto di segretario
un posto di macchinista;
due posti di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprime nel locale ginnasio governativo il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1952
Registro n. 12, *foglio n.* 33

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento degli Uffici delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e degli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1951, riguardante la istituzione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e degli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio;

Visto l'art. 3 del predetto decreto con il quale si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entreranno in funzione i cennati uffici;

Decreta:

Articolo unico.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e gli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio entreranno in funzione il 1° luglio 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 205. — LESEN

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Egna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1951, n. 546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 20 luglio 1951, riguardante la istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Egna:

Visto l'art. 4 del predetto decreto, con il quale si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entreranno in funzione i cennati uffici;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Egna entreranno in funzione il 1° agosto 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1952
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 206. — LESEN

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como), via Soave n. 3, e nominato sindacatore il dott. Giovanni Botta;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Viste le deliberazioni in data 10 gennaio 1952 e 13 marzo 1952 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto 16 maggio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società per azioni Amme, Santi, Palma, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società per azioni Amme, Santi, Palma, con sede sociale in Milano ed officine in Monza, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i possessori delle azioni della So-

cietà per azioni Amme, Santi, Palma dovranno presentare le azioni stesse, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore dott. Giovanni Biffi presso la sede sociale.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13 e salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Nuovo Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1952.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari) venne incorporata in quella di Milis (Cagliari), a seguito della fusione del comune di Tramatza con quello di Milis;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 novembre 1950, n. 56, che ha disposto la ricostituzione del comune di Tramatza;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Milis il patrimonio e l'archivio dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1952

Il Ministro: PELLA

(3405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica relativi agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950

Addì 16 luglio 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 14 aprile 1952, n. 560, si è proceduto in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, allo scambio degli Strumenti di ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Berna il 14 luglio 1950:

Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;

Protocollo di firma;

Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;

Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;

Scambi di Note.

(3515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli è vacante la cattedra di economia politica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3525)

CORTE DEI CONTI

Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti (situazione al 1° gennaio 1952)

A norma dell'art. 21 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, si dà avviso che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio 1952.

Gli eventuali reclami intesi ad ottenere rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere presentati al Presidente della Corte dei conti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3466)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 luglio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 59 sita nella spiaggia di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 63, particella n. 120-*b*, del comune di Salerno.

(3506)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4574 in data 11 luglio 1952, il rag. Giovanni Goisis viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo in sostituzione del rag. Emilio Villa, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(3417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	642 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,90	642,75
» Napoli	624,90	640 —
» Palermo	624,91	642,25
» Roma	624,88	642,75
» Torino	624,91	642,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,95	643,50

Media dei titoli del 22 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,775
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,55
Id. 5 % 1936	91,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	642,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di La Spezia di un mutuo di L. 216.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3414)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovi di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Sasso Marconi (Bologna), della estensione di ettari 756 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna), della estensione di ettari 881 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1946, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Trivero (Vercelli), della estensione di ettari 475, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 giugno 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Rocca San Casciano, Tredozio e Modigliana (Forlì), della estensione di ettari 1250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(3332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Fani Giovanni fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3251)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Genova ed Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto 20 settembre 1947 del Prefetto di Genova, con il quale è stato indetto concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli e i decreti 23 ottobre 1946, n. 20398; 30 giugno 1947, n. 9975 e 17 settembre 1947, n. 9975, del Prefetto di Imperia, con i quali è stato indetto concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Remo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Genova ed Imperia è costituita come appresso:

Presidente:

Saporiti dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:

Piras prof. Luigi, docente d'igiene, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Antognetti prof. Lorenzo, docente di clinica medica;

Vallogini dott. Giovanni, medico provinciale;

Imbasciati prof. Bruno, ufficiale sanitario di La Spezia.

Segretario:

Cadoni dott. Roberto, primo segretario presso la prefettura di Genova.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 2 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A» negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «lingua e letteratura inglese per cattedre di Ruolo *A*» negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V *i*);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di «lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*» negli Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V *i*) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Puccio Guido fu Camillo . . . punti 303 —
2. Maino Margherita fu Mosé . . » 282 —
3. Monti Elena in Enrietti fu Carlo » 277,50
4. Cerutti Margherita in Perrini di Giuseppe . . . . » 269,60
5. Deganutti Lorenzina di Camillo . » 261,36
6. Lupano in Barone Noemi fu Donato . » 240,25
7. Pivetti Renzo fu Valmiro . » 238,50
8. Meyer Roma Maria in Corulli di Umberto . » 234,50
9. Blengini Clelia in Stoppelli fu Giovanni » 232,50
10. Del Vecchio Gaetano di Florindo . » 231 —
11. Reggiani Maria in Balbo fu Dario . » 229 —
12. Cavallotti Edvige fu Francesco . . » 224,50
13. Borgogno Filomena fu Giuseppe . . » 224,10
14. Oberhoitzer Matilde fu Paolo Emilio . » 223,50
15. Bambini Lina fu Gilberto » 222,75
16. Barraja Flora in Seravalli di Edoardo » 221,50
17. Chiurazzi Egle fu Salvatore » 221,25
18. Malin Marongiu Maria Teresa fu Giuseppe . . » 221 —
19. D'Agostino Giovanni fu Salvatore. . » 220,50
20. Mannucci Elisa in Poggessi fu Arturo » 220,25
21. Feruglio Silvia fu Aldo . . . » 218,75
22. Tourn Flora fu Naif . . . » 218,30
23. Ziani Palmira di Giuseppe . . » 218,25
24. Rossini Margherita di Angelo . . » 216,50
25. Navarra Giuseppe fu Giuseppe . . » 216,41
26. Raja Nisi Tullia fu Michele » 211,75
27. Piccirilli Barsalona Colomba di Paolo » 209,50
28. Padovan Carolina di Francesco . » 209,25
29. Cavalli Elsie di Vincenzo . . » 208 —
30. Bonavia Aleardo fu Giuseppe . . » 207,50
31. Denti Renzo fu Gioele » 207,16
32. Cianciulli Bellini Irene fu Liberato » 206,30
33. Barozzi Camilla in Pontassuglia di Abramo Enrico . » 205 —
34. Voltan Clara in Lanzisera di Giovanni » 202,50
35. Crescini Anna fu Angelo . . . » 201,25
36. Valente Pier Luigi di Umberto . . » 201,16
37. Gazzoni Pisano Dario . . » 199,25
38. Ghezzi Bianca di Alfredo . . . » 198,84
39. Carità Giuseppina fu Vittore . . » 198,16
40. Finardi Gabriele di Alessandro . . » 197,41
41. Frassi Laura in Bottari fu Gino . » 197 —
42. Zolezzi Maria Giulia fu Giovanni . » 196,50

43. Abbriata Emilia in Avezzano fu Giovanni . . . punti 195 —
44. Tron Alma Vita di Samuele . . » 194,83
45. De Cesaris Nelson fu Pietro . . » 194,08
46. D'Alessio Emilia di Edoardo . . » 193,30
47. Favales Anna Maria di Tomaso . . » 191,83
48. Bianconi Irene di Savino . . » 190,25
49. Zantonelli Annina fu Alfonso . . » 188,58
50. Naglieri Bianca di Ercole . » 187,75
51. Galesi Adele fu Vittorio . . » 186,50
52. Magnani Ave Maria di Bernardo » 185,75
53. Del Zio Tolomeo fu Benedetto . . » 185 —
54. Volpati Emanuela fu Andrea . » 185 —
55. Cardinaletti Maria fu Luigi . . . » 183,785
56. Marmo Macario fu Giuseppe . . » 183,50
57. Falqui Clara fu Vincenzo. » 182,16
58. Cacciatore Giuseppina Amalia fu Sebastiano . . . » 178,50
59. Ciaramella Michele di Vincenzo . . » 177,25
60. De Marchi Magda di Marco . . » 176,25
61 Bellini Maria Luigia di Giacomo . » 175,75
62. Amoroso Giuseppina fu Gustavo . » 174,50
63. Bazzana Angela in Abate fu Antonio » 172,4725
64. Chidelli Carmen in Landolfi fu Roberto » 170,50
65. Serafini Rosalia in Rocco fu Antonio » 170,25
66. Nusio Gustavo fu Luigi . » 169,75
67. Scarpati Pastiglione Adele fu Tommaso » 169,66
68. Giannini Pia in Zecchini fu Gustavo » 169,50
69. Giordano Liana in Isnenghi fu Guido » 169 —
70. Brugnoni Maria Anna in Cerra di Evaristo . » 168,50
71. Sinha Birendra Narayan di Phonindra » 168,50
72. Baldi Ida in Pritelli fu Diego » 163,08
73. De Stefani Maria Adelaide fu Beniamino » 162,75
74. Polizzi Aida fu Michele » 162,25
75. Bova Vera di Giuseppe » 161,91
76. La Sorsa Trippitelli Angiola di Luigi » 158,33
77. Caselli Rossana di Roberto . » 157,50
78. Borgognoni Marcella di Agostino » 156,50
79. Bedogli Elda di Armando » 156,50
80. Zanovello Ida fu Angelo in Charlemont » 155,50
81. Bellacomba Vittoria fu Luigi » 154,50
82. Griselli Lia fu Albizzo . . » 154 —
83. Teri Anna Maria fu Arnaldo . . » 152,50
84. Muzzi Elisa fu Tommaso . » 150,08
85. Pezzetti Angiola Maria fu Giuseppe . » 150 —
86. Fanales Francesco fu Salvatore . » 149,25
87. Di Maria Maria fu Ferdinando . » 147,33
88. Cameo Anna Grazia di Angelo . » 144,75
89. Marchegiani Angiolina fu Antonio . » 143,25
90. Cirillo Rosa fu Leone . » 141,83
91. Pistone Maria in Bracci di Camillo . » 141,50
92. Barese Maria di Natale » 137,75
93. Raffaeli Anna in Donzelli fu Carmine » 135,75
94. Casinghini Giovanna fu Luigi . » 135,75
95. Balboni Diana in Gardelli fu Luigi » 130,50
96. Montalti Irma fu Eugenio » 130,375
97. Bianchi Maria Luisa in Carbagnati di Riccardo » 127,75
98. Ruzzini Alma Pia di Alfredo Raffaele. » 127,25
99. Rigutti Elda di Arturo » 127,25
100. Bronzetti Leila di Giuseppe . » 126,25
101. Pigatti Mary in Contini fu Giovanni » 124,50
102. Morpurgo Tagliabue Ernesta » 123,50
103. Paganini Maria in Mainone fu Arturo » 123,50
104. Bellomo Maria di Carmelo » 123,25
105. Cardin Clara di Antonio . » 123 —
106. Grieco Maria Celeste di Michele » 122 —
107. Sacerdoti Raffaele di Moisé Bernardo » 120 —
108. Zappalà Natale fu Vincenzo » 119,50
109. Magnani Maria Luisa di Mario » 118,75
110. Bellelli Angiolina in Barrelli fu Salvatore » 113,75
111. Riccio Vanda di Alfredo . . » 113,50
112. Vitagliano Maria Filomena in Di Gioia fu Alfonso » 113 —
113. Cirino Evelina fu Giovanni . » 112,50
114 Ghezzi Miranda di Pasquale . . » 112,50
115. Baldi Wanda di Masseo . » 111,50
116. Zevi Volterra Paola di Alfredo » 110,75
117. Rossi Anna in Buonocore fu Enrico . » 110,50
118. Vitiello Filippo di Giuseppe . . . » 109 —
119. Cannistraci Letteria fu Francesco . . punti 108 —
120. Catalano Maria Rosa di Michele . » 108 —
121. Balassone Loreto-Antonio fu Michele (invalido di guerra) . . » 107,50
122. Faccioli Angelo fu Luigi . . . . » 107,25
123. Mancini Luigi Aldo fu Michele » 107 —
124. Calò Saverio di Giuseppe (inv. guerra) » 104,50
125. Polo Alessandro fu Antonio . » 104,25
126. De Luca Maria Giovanna fu Vincenzo. » 104 —
127. Bongiorno Carmela fu Vincenzo . » 103,75
128. Antaldi Anna Maria di Antonio . . » 103,75
129. Matarazzo Gaetana di Lorenzo » 103 —
130. Boscaino Maria di Francesco Paolo » 102,50
131. Solari Fabio di Ferdinando (invalido di guerra) . . » 101,50
132. Piccini Maura in Cafisse fu Edgardo » 100,50
133. Bocci Erminia di Giuseppe in De Gennaro . . » 100,25
134. Tucci Laura in Varano fu Aristide . » 100 —
135. Bellotto Alfonso fu Silvio . » 99,25
136. Manetto Salvatore di Sebastiano » 98,75
137. Morpurgo Maria Grazia di Giuseppe in Sacerdote » 98,50
138. Donati Eda di Achille . . » 98 —
139. Basso De Sanctis Nilde di Vincenzo » 97,50
140. Mormile Mario fu Corradino » 95,75
141. Tognetti Maria Luisa di Giovanni » 95,75
142. De Laurentiis Lydia fu Luigi » 95 —
143. Pisanti Giuseppe fu Luigi » 94,25
144. Fioravanti Andreina di Andrea » 94,25
145. Baccaro Antonietta fu Ambrogio » 94 —
146. Di Capizzi Alberto di Giuseppe » 93,75
147. Falcone Maria di Michele » 93,75
148. Squassi Maria Vittoria . » 93 —
149. Lombardi Annita di Alfonso » 93 —
150. Vancheri Teresa fu Pietro » 93 —
151. Catuogno Giuseppe di Costantino » 92,25
152. Enrico Clara fu Ranieri » 91,75
153. Nicosia Carlo fu Giovanni . . . » 91,50
154. Turi Elisabetta fu Francesco » 91,50
155. Gialloreti Emberti Lida fu Umberto » 91,25
156. Albanese Francesco di Nicola . » 92 —
157. Bottari Maria Vittoria in Losacco di Amerigo . » 91 —
158. D'Alì Anna di Baldassarre » 91 —
159. Faterni Alessandra in Pagani fu Alessandro » 91 —
160. Casapollo Rosa in Bisignani fu Nicolò . » 90,75
161. Denti Maria Clementina in Piadeni di Eugenio . » 90,50
162. Corso Giuseppe fu Francesco . . » 89,50
163. Ugolini Cornelia fu Giuseppe . » 89,50
164. Fava Ferdinando fu Leopoldo . » 89,25
165. Cagliano Marietta in Cassarà fu Francesco . » 89,25
166. Loprete Maria fu Francesco » 89 —
167. Biasotti Agostino di Agostino . . » 88,50
168. Cocchia Clelia in Rinaldi di Ettore » 88 —
169. Fortunato Luisa di Michele » 87,75
170. Invernizzi Emilia fu Giovanni » 87,75
171. Clara Adele in Signorino fu Federico » 87 —
172. Calvo Giuseppe fu Carmelo » 86 —
173. Beghè Adele in Galfano di Gino » 86 —
174. Sani Luciano di Umberto (inv. guerra) » 85,75
175. Alessano Francesca fu Tommaso » 85,25
176. Corigliano Pasquale di Gesuele » 85 —
177. Mazzoleni Maria di Giovanni . . » 85 —
178. Pandolfi Elda di Vincenzo . . » 84,50
179. Ricci Maria Vera di Antonio . . » 84,50
180. Quaglia Primo di Nazzareno » 83,25
181. Cusimano Angelo di Michele » 83,25
182. Rizzo Giovanni fu Antonio (inv. guerra) » 82,75
183. Giranzani Enrico di Pietro Paolo » 82,50
184. Astolfi Elisa fu Paolo . . » 82,50
185. Ferrante Maria Pia in Greco di Alberto » 82 —
186. Cheriach Pietro Paolo di Tommaso » 82 —
187. Coacci Romilda fu Ruggero . » 81,75
188. Scacetti Vera di Claugo in Merli . » 81,25
189. Cuomo Bianca Maria fu Giovanni » 81 —
190. Magnani Caterina di Bernardo » 80 —
191. Cacioppo Maria Aurelia fu Salvatore. » 80 —
192. Vallana Natalia di Arturo » 80 —
193. Sardella Leda fu Ernesto . . . . » 79,50

194. Massa Bianca di Alfredo punti 79,25
195. Melli Dolores Vittoria in Visentini fu Ettore » 79 —
196. Genovese Pietro fu Antonio » 78,25
197. Villata Iris ved. Buraggi di Giovanni » 78,25
198. Tiezzi Vittorina in Sappino di Antonio » 78,25
199. Menconi Romualdo di Lino » 78,25
200. Grande Anna Maria fu Vittorio » 78,25
201. Tammaro Maria fu Raffaele » 77,75
202. Iannuzzi Armida di Arturo » 77,50
203. Fiore Angelo di Gaetano » 77,25
204. Maugeri Concetta di Luciano » 77,25
205. Frontaloni Wanda fu Antonio » 77 —
206. Emiliano Rocco di Domenicangelo » 76,50
207. Bianchini Raffaele di Vincenzo » 76,50
208. Colombo Annunciata Ada fu Giacomo » 76,26
209. Iockel Ilse in Tozzi di Giuseppe » 76,25
210. Silvestri Giuseppe fu Guido » 76,25
211. Rovinazzi Renzo fu Riccardo (invalido di guerra) » 76 —
212. Gasdia Maria di Francesco in Colantonio » 75,50
213. Cozza Raimondo Alfredo di Francesco. » 75,25
214. Zicca Anacleto fu Anacleto » 75,25
215. Barosso Fernanda in Mibelli di Battista » 75 —
216. Cannamela Nunzia di Luigi » 75 —
217. Mainetti Adolfo fu Angelo » 75 —
218. Marziani Elda fu Mario » 75 —
219. Guida Antonio fu Saverio » 74,50
220. Cannata Giuseppe di Ignazio » 74,25
221. Orsi Antonio di Salvatore » 74,25
222. Pizzolorusso Iole in Salerno fu Francesco » 74,06
223. Amagliani Giuseppe di Gaspare » 74 —
224. Operti Olga di Candido » 73,75
225. Galieni Maria Vittoria fu Pietro » 73,25
226. Ferlinghetti Amalia Mary fu Battista » 73 —
227. La Porta Teresa di Euclide » 73 —
228. Bolzoni Anna ved. Cuzzoni di Mario » 72,50
229. De Crescenzo Adalgisa fu Giuseppe » 72,25
230. Sottile Giuseppe di Salvatore (invalido di guerra) » 72,25
231. Pecorella Bianca di Gaetano » 72 —
232. De Troia Vincenzo fu Vincenzo » 71,50
233. Brugiapaglia Bruna fu Ernesto » 71,50
234. Denti Clelia di Giuseppe » 71,50
235. Gulli Jolanda Maria in Tavella fu Damiano » 71,25
236. Bonadonna Gladys di Alfredo » 70,75
237. Impallomeni Nicola fu Emanuele » 70,75
238. Boretti Ubaldina fu Zenone » 70,25
239. Da Rin Betta Giovanni fu Vittore » 70 —
240. Gaja Poggi Anna Vittoria di Giovanni » 70 —
241. Le Rose Elena di Federico Guglielmo in Aiello » 70 —
242. Miceli Giovanni di Vincenzo » 69,75
243. Ricevuto Enrico fu Damiano » 69,75
244. Azzarri Nerina di Torello » 69,50
245. Del Vecchio Egizia fu Aristide » 69,50
246. Stuparich Letizia fu Lucca » 69 —
247. Mazzella di Bosco Antonio di Raffaele » 68,75
248. Frignola Edmondo fu Raffaele (invalido di guerra) » 68,75
249. Bussola Carla di Luigi » 68,25
250. Tacconi Maria di Pietro » 68,25
251. Paccosi Filelfo di Domenico » 68 —
252. Rocco Maria Luisa fu Giorgio » 67,75
253. Gullotta Francesco di Vincenzo » 67,50
254. Casa Giuseppina di Carlo » 67,50
255. Pedretti Luigia Giuseppina di Angelo Carlo » 67 —
256. Gori Lauro di Pietro » 67 —
257. Lami Giulia di Nicolò » 66,50
258. Vupletti Salvatore di Salvatore » 66,50
259. Verderame Maria Amelia fu Filippo » 66,25
260. Pennisi Antonio di Vincenzo » 66 —
261. Gallo Luisa di Domenico » 66 —
262. Mocella Amedeo di Giovanni » 66 —
263. Cavalli Matilde fu Noè » 66 —
264. Marinoni Elisabetta fu Francesco » 65,75
265. Parra Egle fu Domenico » 65,75
266. Vicari Liborio di Giuseppe » 65,50
267. Pittari Carmela di Pietro » 65 —
268. Lo Storto Olga di Francesco punti 64,50
269. Cavasino Giuseppe di Gaspare » 64,25
270. Scattone Nicoletta di Michele » 64,25
271. Aloi Dina di Antonio » 64,125
272. Pandozy Arturo fu Arturo » 63,75
273. Lombardo Antonio di Leonardo » 63,75
274. Quarato Maria Alfonsina fu Gennaro » 63,50
275. Negri Bianca di Davide » 63,50
276. Bisaccioni Emma di Francesco » 63,50
277. Galleano Angiolina di Agostino » 63,50
278. Sottile Annetta di Salvatore » 63 —
279. Biagioli Neri Marcella di Catullo » 62,75
280. Vicini Maria Teresa di Marco Arturo » 62,25
281. Puzzo Vincenza in Malatino di Carmelo » 62 —
282. Parisi Vincenzo di Vincenzo » 62 —
283. Profeta Dorotea in Turino fu Natale » 61,75
284. Menitoni Adriana di Mario » 61,75
285. Coltro Carla di Virgilio » 61,75
286. Spetrino Lydia fu Francesco Gustavo » 61,50
287. Valpiani Anna fu Pietro » 61,50
288. Ponzone Olga di Evasio » 61,25
289. Pini Luisa fu Cesare » 61,25
290. Cassano Nerina di Luigi » 61,25
291. Massicci Silvia di Giuseppe » 61,25
292. Guelfi Adele fu Zeffiro » 60,50
293. Bocchieri Salvatore di Emanuele » 60,50
294. Ronga Maria di Alfredo » 60,25
295. Pinto Carla Silvia fu Federico » 60,25
296. Tealdi Clelia fu Giuseppe » 60,06
297. Venditti Sipione Dora di Emilio Guido » 60 —
298. Signorelli Salvatore fu Antonino » 60 —
299. Occari Dagmar fu Vitaliano » 60 —
300. Anselmi Anita di Nino » 59,50
301. Fornaro Caterina di Francesco » 59,50
302. Jannace Vera fu Gaetano » 59,25
303. Vernoni Giocondo di Amilcare » 59,25
304. Lancia Giuseppe fu Antonio » 59,25
305. Filippini Anna Maria di Vincenzo » 59 —
306. Rinaldi Anna di Carlo » 58,75
307. Porretti Agnese fu Francesco » 58,50
308. Ferri Alfonso di Angelo (invalido di guerra) » 58,50
309. Sansone Antonio di Raffaele » 58,25
310. Traverso Giuliana di Legittimo Carlo » 58,25
311. Finavera Licia di Antonio » 58,25
312. Buonvino Michele di Nicola » 58 —
313. Naglia Ricciuti Dora fu Francesco » 58 —
314. Paolella Francesco di G. Battista » 57,75
315. Colangelo Noemi di Luigi » 57,50
316. Cardaci Concetta di Vito » 57,50
317. Garaldi Clelia di Girolamo » 57,50
318. Borgognone Francesco di Tommaso » 57,50
319. La Mendola Maurizio fu Luigi » 57,25
320. Biagioni Ugo fu Giovanni » 57 —
321. Morelli Maria di Attilio » 57 —
322. Betti Ines di Umberto » 56,25
323. De Lucia Alfredo di Sebastiano » 56,25
324. Vacca Salvatore fu Giuseppe » 56,25
325. Valente Carolina di Giuseppe » 56 —
326. Gerolimich Federica fu Candido » 55,75
327. Vinci Clara in De Marco di Antonino » 55,75
328. Pace Bartolomeo fu Andrea » 55,75
329. Tirelli Pia di Alfredo » 55,50
330. Li Veli Salvatore di Francesco » 55,25
331. Petracco Teresa Emilia fu Emilio » 55,06
332. Spadoni Ripa Silvia fu Domenico » 55 —
333. Giudice Amalia di Gaetano » 55 —
334. Ragghiante Maria Teresa fu Lorenzo » 54,75
335. Bartoli Francesco di Francesco » 54,50
336. D'Ercole Flavio di Silvino » 53,56
337. Bossi Eugenia di Eugenio » 53,50
338. Nicolò Carmela fu Giovanni » 53,50
339. Bertazzoni Anita di Giuseppe » 53,50
340. Ernesti Rina di Alfredo in Angeloni » 53 —
341. Oprandi Luigina in Cantù di Giuseppe » 53 —
342. Santomassimo Virginia fu Antonio » 53 —
343. Romano Carla di Francesco » 52,50
344. Tarlazzi Nora di Mario » 52,50
345. Parrino Aldo fu Calogero » 52,0625
346. Brigante Antonietta di Giorgio » 52,06
347. Grima Elisa di Gioacchino » 52 —
348. Oprandi Maria Teresa di Giuseppe » 51,50
349. Ravenda Marcella di Carmelo » 51,50

350. Doninelli Donatella di Gaudenzio	punti	51,312
351. Albonetti Maria Luisa fu Enea	»	51,25
352. Zandogiacomo Giuseppe (invalido di guerra	»	51 —
353. Boncompagni Vittorio fu Antonio (invalido di guerra)	»	50,75
354. Moi Bruno fu Emanuele	»	50,50
355. Nicolosi Francesco fu Placido	»	50 —
356. Azzini Tranquilla fu Arsenio	»	50 —
357. Granvillano Rosario di Rocco	»	50 —
358. Somenzi Giuseppe di Eugenio Ernesto	»	49,75
359. Tripodi Giovanni di Domenico	»	48,50
360. Quancinelli Bianca di Giuseppe Guerriero	»	48,25
361. Di Salvo Giuseppe di Manlio	»	48,25
362. Testa Lippi Donatella di Girolamo Testa	»	48 —
363. Squarcialupi Leda di Guerriero	»	48 —
364. Corsi Angela di Ugo	»	47,75
365. Caprini Annamaria di Paolo	»	47,50
366. Spartano Antonio fu Salvatore	»	47,25
367. Landi Guido fu Salvatore	»	46,50
368. Bocciai Albino di Giovanni (invalido di guerra)	»	46,50
369. Quaranta Rossi Anna fu Marino	»	46,50
370. Avalle Mirella di Felice Emanuele	»	46,50
371. Garzieri Emilia in Tacconi fu Giovanni	»	46 —
372. Donato Gaetano di Saverio	»	45,50
373. Cirillo Luigi di Ettore	»	45,50
374. Sansone Giulia di Raffaele	»	45,25
375. Lopez Carbone di Giovanni	»	45,25
376. Masciullo Francesco fu Vincenzo	»	44,75
377. Tortora Virginia fu Giuseppe	»	44,50
378. Tiribelli Renato fu Cesare	»	44,50
379. Bongiovanni Teresa fu Carmelo	»	42,75
380. Arcari Roberta di Fermo	»	41,75
381. Giannoni Bruna di Giuseppe	»	41,50
382. Bodupe Ezio di Emilio	»	41,25
383. Caio Raffaele di Luigi	»	40,75
384. Garello Anna in Vullo di Cesare	»	40,50
385. Barbato Michele di Vincenzo	»	40,25
386. Chiocchio Loreto di Cesidio	»	39,50
387. Morelli Bianca di Pietro	»	39 25
388. L'Erede Domenico fu Vito Leonardo	»	39,25
389. Cosenza Maria di Vincenzo	»	37,125
390. Cardini Maria Luisa fu Luciano	»	37 —
391. Grignano Filippa di Giuseppe	»	35,25
392. Urciuoli Ada di Aurelio	»	34,75
393. Crapanzano Anna fu Celestino	»	33,75
394. Savoia Irma di Avanti	»	33,25
395. Della Nave Vela di Navino	»	33,25
396. Zamboni Miranda fu Teodoro	»	32,50
397. Floro Saverio di Michele	»	30,75
398. Ciamillo Vincenzo fu Pasquale	»	30,50
399. Gangemi Domenico di Pietro	»	29,75
400. Battipaglia Italia di Carmine	»	26 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, *foglio n.* 380. — BARONE

(3165)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, con il quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'Esercito:

1. Ruggiero dott. Felice, punti 18,55;
2. Fina dott. Rocco, ex combattente punti 17;
3. Gerardi dott. Innocenzo, punti 16,86;
4. Calpicchio dott. Lamberto, impiegato civile non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 16,50;
5. Barbera dott. Luigi punti 16,50;
6. Civitani dott. Giovanni, orfano di guerra, punti 16,33;
7. Fragalà dott. Giovanni, figlio di invalido di guerra, punti 16;
8. Andriani dott. Walther, ex combattente, invalido di guerra, punti 15,93;
9. Cioffi dott. Gennaro, ex combattente, punti 15,85;
10. Marletta dott. Giuseppe, punti 15,83;
11. Taurisano dott. Aniello, punti 15,80;
12. Lezzi dott. Vittorio, punti 15,75;
13. Amato dott. Francesco, punti 15,70;
14. Zacheo dott. Salvatore ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15,68;
15. Vespa dott. Alessandro, punti 15,46;
16. Capozio dott. Antonio, punti 15,45;
17. Luly dott. Riccardo, profugo Africa italiana, punti 15,33;
18. Lucente dott. Pasquale, punti 15,21;
19. Ricotta dott. Pasquale, impiegato civile non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,16;
20. Cangemi dott. Antonino, punti 15,13;
21. Serges dott. Giuseppe, profugo Africa italiana, punti 15,11;
22. Santonastaso dott. Giuseppe, impiegato civile non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,01;
23. Coppola dott. Mario, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15;
24. Cioli dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15;
25. Monastra dott. Giuseppe, punti 15;
26. Procaccianti dott. Giacomo, punti 14,96;
27. Testa dott. Gerardo, punti 14,93;
28. Aragona dott. Pasquale, punti 14,90;
29. Chiavelli dott. Giorgio, figlio di invalido di guerra, punti 14,85;
30. Vacca dott. Antonio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,76;
31. Ferraro dott. Pasquale, ex combattente, orfano di guerra, punti 14,75;
32. Oliva dott. Claudio, ex combattente, punti 14,73.
33. Pani dott. Michele, ex combattente, punti 14,71;
34. Fontana dott. Emanuele, punti 14,66;
35. Bafundi dott. Francesco, ex combattente, punti 14,61;
36. Lepri dott. Alfonso, orfano di guerra, punti 14,55;
37. Fioravanti dott. Pier Luigi, punti 14,50;
38. Alibrandi dott. Leonardo, punti 14,36;
39. Sudano dott. Salvatore, ex combattente, punti 14,35;
40. Lettera dott. Francesco, ex combattente, punti 14,33;
41. Mazzullo dott. Fausto, punti 14,30;
42. Mazzola dott. Luigi, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
43. Sivori dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
44. Chiaula dott. Giuseppe, punti 14,25;
45. Vitiello dott. Tullio, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 14,20;
46. Giannitrapani dott. Marcello, figlio di invalido di guerra, punti 14,20;

47. Alonzo dott. Attilio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,15;
48. Palumbo dott. Sergio, ex combattente, punti 14,10;
49. Galardini Galardino dott. Luciano, nato il 27 febbraio 1927, punti 14;
50. Testa dott. Carlo, nato l'11 dicembre 1927, punti 14.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti ed assimilati e degli impiegati civili non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:
1. Ruggiero dott. Felice, punti 18,55;
2. Fina dott. Rocco, ex combattente, punti 17;
3. Gerardi dott. Innocenzo, punti 16,86;
4. Calpicchio dott. Lamberto, impiegato civile non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 16,50;
5. Barbera dott. Luigi, punti 16,50;
6. Civitani dott. Giovanni, orfano di guerra, punti 16,33;
7. Fragalà dott. Giovanni, figlio di invalido di guerra, punti 16;
8. Andriani dott. Walther, ex combattente, invalido di guerra, punti 15,93;
9. Cioffi dott. Gennaro, ex combattente, punti 15,85;
10. Marletta dott. Giuseppe, punti 15,83;
11. Taurisano dott. Aniello, punti 15,80;
12. Lezzi dott. Vittorio, punti 15,75;
13. Amato dott. Francesco, punti 15.70;
14. Zacheo dott. Salvatore, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15,68;
15. Vespa dott. Alessandro, punti 15,46;
16. Capozio dott. Antonio, punti 15,45;
17. Luly dott. Riccardo, profugo Africa italiana, punti 15,33;
18. Lucente dott. Pasquale, punti 15,21;
19. Ricotta dott. Pasquale, impiegato civile non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,16;
20. Cangemi dott. Antonino, punti 15,13;
21. Serges dott. Giuseppe, profugo Africa italiana, punti 15,11;
22. Santonastaso dott. Giuseppe, impiegato civile non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,01;
23. Coppola dott. Mario, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15;
24. Cioli dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15;
25. Monastra dott. Giuseppe, punti 15;
26. Procaccianti dott. Giacomo, punti 14,96;
27. Testa dott. Gerardo, punti 14,93;
28. Aragona dott. Pasquale, punti 14,90;
29. Vacca dott. Antonio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,76;
30. Ferraro dott. Pasquale, ex combattente, orfano di guerra, punti 14,75;
31. Oliva dott. Claudio, ex combattente, punti 14,73;
32. Pani dott. Michele, ex combattente, punti 14,71;
33. Bafundi dott. Francesco, ex combattente, punti 14,61;
34. Sudano dott. Salvatore, ex combattente, punti 14,35;
35. Lettera dott. Francesco, ex combattente, punti 14,33;
36. Mazzola dott. Luigi, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
37. Sivori dott. Mario, ex combattente, impiegato non di ruolo di 2ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
38. Vitiello dott. Tullio, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 14,20;
39. Alonzo dott. Attilio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1ª categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,15;
40. Palumbo dott. Sergio, ex combattente, punti 14,10.

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:
1. Chiavelli dott. Giorgio, figlio di invalido di guerra, punti 14,85;
2. Fontana dott. Emanuele, punti 14,66;
3. Lepri dott. Alfonso, orfano di guerra, punti 14,55;
4. Fioravanti dott. Pier Luigi, punti 14,50;
5. Alibrandi dott. Leonardo, punti 14,36;
6. Mazzullo dott. Fausto, punti 14,30;
7. Chiaula dott. Giuseppe, punti 14,25;
8. Giannitrapani dott. Marcello, figlio di invalido di guerra, punti 14,20;
9. Galardini Galardino dott. Luciano, nato il 27 febbraio 1927, punti 14;
10. Testa dott. Carlo, nato l'11 dicembre 1927, punti 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1952
Registro Esercito n. 33, *foglio n.* 211. — TEMPESTA

(3507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 19 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1952, registro n. 5, foglio n. 121, con il quale il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dott. prof. Paolo Albertario, veniva nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, di cui al bando 16 novembre 1949;

Considerato che per sopraggiunti motivi di servizio il suddetto presidente non può prendere parte ai lavori della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dott. prof. Paolo Albertario, presidente della Commissione esaminatrice nominato con il decreto Ministeriale 19 febbraio 1952, di cui alle premesse, viene sostituito dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Giulio Sacchi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 18. — RELLEVA

(3335)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1950, n. 1036-San., con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia, al 30 novembre 1950;

Visti i decreti 25 ottobre 1951, n. 20442.2/12148 e 1° dicembre 1951, n. 20442.2/12842, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a termine delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Penna Rosa Lidia . . . . punti 65,16 su 100
2. Lodi Rizzini Clara » 63,54 »
3. Pavarina Santina » 63,41 »
4. Ghidelli Maria » 62,94 »
5. Braccaioli Erina » 62,62 »
6. Bini Emma » 62,51 »
7. Ghidini Pierina » 62,12 »
8. Mazza Ebe » 61,74 »
9. Ruggeri Lina » 61,41 »
10. Bozzellini Marta » 60,94 »
11. Tanadini Angiolina » 60,40 »
12. Merlotti Rosa » 60,25 »
13. Busoli Renata » 60 — »
14. Mariani Wanda » 59,92 »
15. Leali Norina » 59,88 »
16. Ganeo Rossana » 59,36 »
17. Pasetti Angela » 59,33 »
18. Travaini Fedora » 59,09 »
19. Morandi Egizia » 58,32 »
20. Cristanini Bianca » 58,16 »
21. De Battisti Maria » 57,71 »
22. Balducci Livia » 57,08 »
23. Fattori Bianca » 56,91 »
24. Rossini Teresina » 56,85 »
25. Bontempi Dina » 56,67 »
26. Brazzi Wilma » 56,63 »
27. Romanini Rina » 56,36 »
28. Poltronieri Eva » 56,27 »
29. Cavazzoni Adele » 56,12 »
30. Pareschi Giuseppina » 54,65 »
31. Baraldi Maria » 54,16 »
32. Bertolasi Egle » 53,93 »
33. Ghizzoni Francesca » 53,60 »
34. Borghi Anna » 53,45 »
35. Ferrarin Olga » 53,38 »
36. Boni Lucia » 52,28 »
37. Borsatti Gina » 52,27 »
38. Mortari Teresa » 52,26 »
39. Cavazzoni Agostina » 52,07 »
40. Fila Maria » 51,96 »
41. Bassi Andreasi Clara » 51,65 »
42. Comini Carmen » 51,52 »
43. Lamber Maddalena » 51,48 »
44. Malossi Carla » 50,98 »
45. Orlandelli Silene » 50,85 »
46. Pisan Lina » 50,30 »
47. Pavanelli Giulia » 50,28 »
48. Ascari Zuriella » 50,15 »
49. Sarzi Sartori Fernanda » 50,06 »
50. Andreani Alede » 49,60 »
51. Martani Maria » 49,57 »
52. Masotti Nella » 49,55 »
53. Maiocchi Norma » 49,54 »
54. Simoni Piera » 49,48 »
55. Ghizzi Nerina » 48,76 »
56. Meneghel Lucia » 48,66 »
57. Bonazzi Anna » 48,37 »
58. Carli Milena » 48,18 »
59. Mozzini Narcisa » 47,96 »
60. Artegiani Clementina » 47,49 »
61. Fontanini Igea » 47,08 »
62. Testoni Lina » 47 — »
63. Lanari Evelina » 46,93 »
64. Cavalli Carolina » 46,62 »
65. Foroni Vittoria (per età) » 46,08 »
66. Parodi Lorenzina » 46,08 »
67. Bernardelli Mafalda » 46,02 »
68. Marocchi Ariede » 45,94 »
69. Monari Iole » 45,71 »
70. Soncini Maria Zaira » 45,36 »
71. Pietrosanti Albania » 44,90 »
72. Melli Gina » 44,77 »
73. Maddi Erminia » 44,55 »
74. Buttarelli Francesca » 43,91 »
75. Vagni Rita » 42,85 »
76. Bonvini Elda » 42,77 »
77. Dalla Riva Ines » 42,56 »
78. Morselli Lidia » 42,55 »
79. Bellone Domenica » 42,29 »
80. Pari Delfina . . . . punti 42,05 su 100
81. Baldissara Evelina » 41,97 »
82. Troni Bianca » 41,57 »
83. Dalloli Rosa » 41,32 »
84. Piretti Iolanda » 41,24 »
85. Righi Flora » 40,87 »
86. Mortoni Palma » 40,67 »
87. Modena Maria » 40,49 »
88. Marini Evangelia » 39,78 »
89. Melchiorri Iride » 39,14 »
90. Trentini Franca » 39,08 »
91. Magnani Francesca » 37,67 »
92. Carmeli Neva » 37,47 »
93. Anselmi Margherita » 37,35 »
94. Borgatti Maria » 36,68 »
95. Grassi Bruna » 36,18 »
96. Fanti Rina » 35,67 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel *concorso a posti di ostetrica condotta*, vacanti nella Provincia, bandito con decreto 30 dicembre 1950, n. 1036;

Viste le preferenze espresse, in domanda, relativamente alle sedi poste a concorso, dalle concorrenti risultate vincitrici di condotta;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Penna Rosa Lidia: Goito (Solarolo);
2. Lodi Rizzini Clara: Bagnolo San Vito (San Biagio);
3. Pavarina Santina: Ostiglia;
4. Ghidelli Maria Suzzara (Tabbellano);
5. Braccaioli Erina: Viadana (Santa Maria);
6. Bini Emma: Solferino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: JANNONI

(3286)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 19225 del 31 luglio 1947, relativo al bando di concorso a posti di condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946 nei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Vittoria;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1. Cirrito Francesco . punti 110,445
2. Vassallo Pasquale » 108,700
3. Gagliardo Filippo » 101,850
4. Calderone Antonino » 96,621
5. Colombrita Filippo » 95,643
6. Tarantino Giovanni » 95,547
7. Ragusa Calogero » 94,025

8. Raiti Francesco . . . . . . punti 93,009
9. Cona Angelo . . . . . . » 89,289
10. La Spina Francesco . . . . . » 88,279
11. Nasello Carmelo . . . . » 85,875
12. Valenti Alfonso . . . . » 85,363
13. Crisci Giovanni . . » 84,911
14. Cernigliaro Alberto . . » 84,716
15. Parlato Giuseppe . . » 83,552
16. Campo Giuseppe » 82,927
17. Salerno Salvatore » 80,850
18. Sardo Ettore . . . » 78,927
19. Canale Alessandro . . » 78,729
20. La Rosa Ignazio . . . » 78,593
21. Parolini Sergio . . » 77,825
22. Dolzelli Francesco » 77,675
23. Campo Giorgio » 77,043
24. Patti Giuseppe » 76,281
25. Emanuele Giuseppe » 74,668
26. Di Lapi Antonino » 74,062
27. Magnani Antonio . . . » 68,750
28. Patanè Mario . . . . » 66,854
29. Nicotra Domenico . . . » 66,758
30. Del Campo Francesco . . . . » 64,843
31. Castiglione Francesco . . » 62,025
32. Nanfro Angelo » 59,025
33. Mangiameli Antonio » 59,000
34. Algozzino Antonino » 57,895
35. Motta Salvatore » 56,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica e Vittoria.

Ragusa, addì 23 giugno 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 14965 di pari data relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze indicate, per i posti messi a concorso, dai candidati secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che il dott. Sardo Ettore, il quale risulta agli atti essere invalido di guerra, beneficia della legge 1° agosto 1921, n. 1312 riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, la cui applicabilità nella fattispecie è stata confermata con recente parere del Consiglio di Stato riportato nella circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 18 del 28 febbraio 1951;

Che, pertanto, devesi riservare al predetto invalido dott. Sardo Ettore, fra le condotte veterinarie messe a concorso, quella di Modica, la cui non unicità per posti analoghi esistenti nell'organico di esso comune di Modica, comporta la necessità di tenere presente la percentuale prevista per gli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 24, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate e vacanti al 30 novembre 1946:

Cirrito Francesco: condotta veterinaria di Vittoria;
Sardo Ettore: condotta veterinaria di Modica;
Vassallo Pasquale: condotta veterinaria di Comiso;
Gagliardo Filippo: condotta veterinaria di Ispica;
Calderone Antonino: condotta veterinaria di Chiaramonte Gulfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica e Vittoria.

Ragusa, addì 23 giugno 1952

Il prefetto: ADAMI

(3282)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1951, n. 2353 Div. san., con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Viterbo alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 7 marzo 1952, n. 58;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in epigrafe:

1. Leonori dott. Igino . . . . . . punti 61,856
2. Siena dott. Biagio . . » 55,494
3. Sarchioni dott. Giuseppe . . . » 50,414
4. Moschini dott. Amerigo . . » 49,077
5. Carrocci dott. Benedetto . . . » 48,852
6. Lunardini dott. Michele . . . » 46,398
7. Micheli dott. Felicino . . » 44,062
8. Catteruccia dott. Pietro . . . » 43,376
9. Severi dott. Gino . . . » 41,759
10. Galli dott. Ermenegildo . . . » 40,224
11. Lopane dott. Tullio . . . . » 40,140
12. Gentili dott. G. Battista . » 38,601

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1951, n. 2353 Div. san., con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Viterbo alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 7 marzo 1952, n. 58;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1952, n. 2553, Div. 3ª san., con il quale viene approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Leonori dott. Igino: Grotte di Castro-Consorzio Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Onano;

2) Siena dott. Biagio: Valentano-Consorzio Valentano, Piansano Latera;

3) Sarchioni dott. Giuseppe: Vasanello-Consorzio Vasanello, Gallese, Bomarzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 27 giugno 1952

p. *Il prefetto*: TOSARONI

(3281)

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per i posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di Anzio, Poli, Montecompatri e Segni;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, come appresso specificato:

1. Silvestris Salvatore . punti 59,470
2. Allemandi Antonio . . » 56,325
3. Mancuso Salvatore . . . . . » 51,910
4. Gramegna Pasquale . . . » 51,640
5. Colesanti Aldo . . » 51,140
6. Ramacciotti Tiziano . . . . . » 50,020
7. De Florio Raffaele . . . . . » 48,215
8. Muto Gennaro . . . . . » 47,970
9. Salerno Salvatore . . . . . . » 47,720
10. Bocchicchio Arturo . . . . . » 47,670
11. Rivarossa Angelo . . . . . » 47,520
12. Pellegrino Guido . . . . . . » 46,390
13. Ballarati Enrico . . . . . . » 45,480
14. Benedetti Corrado . . . . . » 44,615
15. Di Renzo Luigi . . » 44,605
16. Tardioli Alfonso . . » 44,305
17. Cocciante Francesco . . . . . » 43,530
18. Crescenzi Mario . » 42,670
19. Trombettoni Virgilio . . . » 42,550
20. Monaco Mitilio . » 41,920
21. Parrelli Giuseppe . . . » 40,940
22. Mastrodicasa Angelo . . » 40,780
23. Formica Filippo . . . . . » 40,360
24. Allegra Piero . . . . . » 38,610
25. Cannavò Rosario . . . » 37,340
26. Airoldi Mario . » 36,750
27. Mecca Raffaele » 36,380

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 30 giugno 1952

p. *Il prefetto*: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per i posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di Anzio, Poli, Montecompatri e Segni;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il decreto prefettizio n. 692384 Div. vet. del 30 giugno 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suindicato, come sotto specificato:

1. Silvestris Salvatore: Anzio;
2. Allemandi Antonio: Montecompatri;
3. Mancuso Salvatore: Segni;
4. Gramegna Pasquale: Poli;

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 4 luglio 1952

p. *Il prefetto*: DI NAPOLI

(3402)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 febbraio 1952, n. 10908, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte ostetriche di Sale Langhe e Valgrana sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle *sedi suindicate*;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte mediche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Carloni Elisa: condotta comunale di Sale Langhe;
Pompili Dina: condotta consorziale Valgrana-Montemale con sede in Valgrana.

Il presente decreto; a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 23 giugno 1952

Il prefetto: JAONNIN

(3273)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.